

COMUNE DI LARIANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



CAPITOLATO DI ONERI

PER L'UTILIZZAZIONE "A CORPO" DEI BOSCHI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI SOGGETTI ALLA VIGILANZA DEGLI ISPETTORATI FORESTALI A NORMA DEL CAPO II DEL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3267.

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio della porzione di bosco ceduo matricinato castanile denominato Sezione 22 "Ara di Norma" sub "giallo", di proprietà del Comune di Lariano (RM).

CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Art. 1. - L'Amministrazione comunale di Lariano mette in vendita, in esecuzione della deliberazione ____ n. ____ del _____, autorizzata dal _____ con provvedimento n. _____ del _____, il materiale legnoso ritraibile dalla porzione di bosco Sezione n. 22 "Ara di Norma" sub "giallo".

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica o licitazione privata ai sensi degli articoli 63 e ss. del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. - La vendita avviene a corpo partendo dal **prezzo di base di € 136.000,00** (diconsi euro centotrentaseimila /00).

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è: il soprassuolo arboreo della porzione di bosco denominata Sezione n. 22 "Ara di Norma" sub. "giallo", distinta in catasto al Comune di Lariano al foglio 7, mappale 167p, racchiusa dai seguenti confini:

- a nord, dalla particella forestale n. 20 del Comune di Lariano, con soprassuolo ceduo castanile matricinato di 20 anni;
- ad est, dalla particella forestale n. 23 del Comune di Lariano, con soprassuolo ceduo castanile matricinato di 22 anni;
- a sud, dalla restante porzione della particella forestale n. 22 sub "bianco" del Comune di Lariano, con soprassuolo ceduo castanile matricinato di 22 anni;
- ad ovest, da soprassuolo boschivo adulto di proprietà del Comune di Velletri.

Il lotto boschivo in vendita è delimitato da n. 33 piante di confine contrassegnate sul fusto a m 1,30 circa da terra con due anelli in vernice indelebile di colore giallo e numerate.

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito nello specifico dalle piante di castagno che non recano alcun contrassegno in vernice indelebile. Sono escluse dalla vendita, oltre alle n. 33 piante di confine come sopra evidenziate, n° 534 piante di riserva contrassegnate con anello di vernice indelebile di colore celeste a petto d'uomo.

Ancorché con contrassegnati con vernice, sono considerati esclusi dal taglio gli esemplari di latifoglie minori e frutta selvatica che per posizione, conformazione, età o sviluppo, rappresentino un valore aggiunto ai fini della biodiversità e qualificazione ambientale. In ogni caso, durante l'esecuzione degli interventi di taglio, si dovrà porre particolare attenzione alla preservazione degli individui di *Ilex aquifolium*, qualora presenti nel piano arbustivo, in quanto specie protetta ai sensi dell'art. 3 della L.r. 19 settembre 1974, n. 61.

METODO DI VENDITA

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera d'invito.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta o lettera d'invito e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

DOCUMENTI

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- 1) un certificato rilasciato dal Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma, del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita;

- 2) la quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato **deposito provvisorio di € 7.000,00,00 (euro settemila/00) pari al 5% circa del prezzo di base**. Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi, della relazione di compatibilità geologica e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 23 del presente capitolato;
- 3) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essere iscritto, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative alla utilizzazione stessa, nonché il presente capitolato;
- 4) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ESCLUSIONE DALL'ASTA

Art. 7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficio rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 10 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente proprietario un **deposito cauzionale** in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali **nella misura del 15% del prezzo a base d'asta**; il predetto deposito potrà essere altresì costituito mediante la stipula di apposita polizza fidejussoria di assicurazione per cauzioni o bancaria.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

RESCSSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Art. 11 - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata a.r. l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto previo versamento del deposito cauzionale e sottoscrizione di specifico verbale.

Nel verbale si dovrà dare atto dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi per conoscenza al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'A.c. lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'onere e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolarmente consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i seguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 13 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario con le modalità da stabilirsi da parte dell'Ente stesso e da riportarsi nell'avviso d'asta.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente nonché al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma ed alla Stazione Carabinieri Forestali competenti per territorio, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

TERMINE DI TAGLIO

Art. 15 - Il taglio delle piante dovrà essere eseguito nella stagione silvana 2021/2022 e precisamente entro i termini indicati dal Regolamento forestale o quelli rientranti nelle prescrizioni del Parco regionale dei Castelli Romani e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro gli stessi termini salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'articolo 16.

Qualora l'aggiudicazione non avvenga in tempo utile alla previsione di cui sopra è fatta salva la possibilità di effettuare l'utilizzazione in una successiva stagione silvana purché prevista dal provvedimento autorizzativo della Città Metropolitana di Roma Capitale, nel rispetto del periodo di esecuzione previsto dal Regolamento forestale.

PROPRIETÀ DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 16 - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi in base all'accrescimento del soprassuolo intervenuto medio tempore.

DIVIETO DI SUBAPPALTI

Art. 17 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 18 - L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia da Regolamento Forestale, sia delle leggi forestali in vigore.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 19 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti Carabinieri Forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

MODALITÀ DEL TAGLIO

Art. 21 - L'impiego del segone é vietato per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica, il cui taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione dei Carabinieri Forestali.

Per il taglio delle piante è consentito da parte della ditta appaltatrice l'uso della motosega (del. n. 12 del 04/07/1961 della C.C.I.A.A. di Roma).

Anche i monconi e le piante danneggiate e/o seccaginose dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Su indicazione dei Carabinieri forestali, dovranno essere inoltre riceppate le ceppaie intristite di castagno che presentino possibilità di ripresa vegetativa.

PENALITÀ PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE ANELLATURE E/O DELLE NUMERAZIONI IN VERNICE; MANCATO RILASCIO DELLE PIANTE DI RISERVA; CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 22 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili le anellature e le numerazioni in vernice delle piante da riservarsi dal taglio.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 41,32 (quarantuno/32) per ogni anellatura e/o numerazione cancellata e/o resa illeggibile;
- 2) di € 41,32 (quarantuno/32) per ogni pianta di riserva anellata e/o numerata risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali;
- 3) di € 25,82 (venticinque/82) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 4) di € 41,32 (quarantuno/32) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinare sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 24 - Il Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalla normativa di settore.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN GENERE

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

CARBONIZZAZIONE

Art. 28 - ANNULLATO.

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E/O PIAZZALI. PENALITÀ

Art. 29 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio.

È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale.

L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista e/o piazzale nonché qualsiasi modifica permanente dello stato dei luoghi nell'area interessata dal taglio o in aree confinanti con la stessa, comporterà l'applicazione di una penalità di € 5.16 (cinque/16) al metro quadro danneggiato, fatta salva l'applicazione di quant'altro previsto dalle vigenti leggi in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi o altri danni ambientali.

NOVELLAME E RIGETTI

Art. 30 - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 51,65 (cinquantuno/65) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 103,29 (centotré/29) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

COLLAUDO

Art. 31 - Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione

raccomandata all'Ente e al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma. L'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente appaltante trenta giorni prima della chiusura dell'utilizzazione. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un Tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

Art. 32 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

INTERESSI SULLE PENALITÀ E INDENNIZZI

Art. 33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 35 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 36 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 37 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso salvo sempre il disposto degli artt. 33 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 38 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Art. 39 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 40 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: "agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione

dei precedenti articoli 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36, del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”.

(Firma dell'aggiudicatario)

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 41 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio: n. 33 piante di confine contrassegnate sul fusto a m 1,30 circa da terra con due anelli in vernice indelebile di colore giallo e numerate da 1 a 33 comprese n° 534 piante di riserva contrassegnate con anello di vernice indelebile di colore celeste a petto d'uomo, come indicata nel precedente art. 3.

Ancorché con contrassegnati con vernice, sono considerati esclusi dal taglio gli esemplari di latifoglie minori e frutta selvatica che per posizione, conformazione, età o sviluppo, rappresentino un valore aggiunto ai fini della biodiversità e qualificazione ambientale. In ogni caso, durante l'esecuzione degli interventi di taglio, si dovrà porre particolare attenzione alla preservazione degli individui di Ilex aquifolium, qualora presenti nel piano arbustivo, in quanto specie protetta ai sensi dell'art. 3 della L.r. 19 settembre 1974, n. 61.

Art. 42 - L'Ente proprietario dovrà prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 20% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 44/1994. Tale somma dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente con le modalità di cui agli artt. 2 e seguenti della medesima L.R. n. 44/1994.

Art. 43 - In caso di richiesta la ditta aggiudicataria è obbligata a consentire ai cittadini di Lariano la raccolta del frasame e dei residui di lavorazione. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di € 41,32 (quarantuno/32) per ogni contestazione.

Art. 44 - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario ed al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Roma qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato d'oneri.

Art. 45 - L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni caso di inadempienza.

Art. 46 - L'aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale della superficie da utilizzare, un cartello della superficie minima di 1,00 mq contenente le seguenti informazioni:

COMUNE DI LARIANO (RM).

DELIBERAZIONE _____ N. _____ DEL _____.

LAVORI DI TAGLIO COLTURALE DI FINE TURNO DEL BOSCO CEDUO CASTANILE DENOMINATO SEZIONE N. 22 "ARA DI NORMA" SUB. "GIALLO", - SUPERFICIE CATASTALE ETTARI 11,51 CIRCA.

DITTA AGGIUDICATARIA _____

COMANDO STAZIONE FORESTALE DI VELLETRI (RM).

AUTORIZZAZIONI:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere fino al collaudo.

Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale di € 25,82 (venticinque/82).

Art. 47 - L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto di utilizzazione i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto

valutato di volta in volta dalla locale Stazione dei Carabinieri Forestali. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombra da rifiuti urbani eventualmente abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze saranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, la penalità di € 103,29 (centotré/29) per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali, e € 10,33 (dieci/33) per ogni pezzo per i rifiuti urbani.

Art. 48 – Qualora, alla luce della più recente normativa in materia forestale e/o delle indicazioni che saranno fornite dagli Enti competenti, il presente Capitolato d’oneri dovesse risultare in alcune parti desueto, in particolare laddove sono state attribuite ai Carabinieri Forestali alcune funzioni come consuetudine e sulla base delle ultime utilizzazioni dei boschi di proprietà dell’Ente appaltante, gli adempimenti connessi saranno di volta in volta svolti da parte degli Organi all’attualità competenti e/o dallo stesso Tecnico progettista a tal fine incaricato dal Comune.

APPROVAZIONE DELLE AGGIUNTE

Art. 49 - Si approvano l’annullamento dell’art. 38, le correzioni e/o integrazioni degli artt. da 1 a 5, 10, da 12 a 16, 21, 22, 24, da 29 a 31, 41, l’inserimento degli artt. da 42 a 48 e il conseguente spostamento del presente articolo dal n. 42 al n. 49.

Luogo e data: _____, li _____.

(Firma delle parti)

.....
.....
.....

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 1



foto 2



foto 3